



# COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Ufficio del Sindaco

Via Aldo Moro, 3  
89853 San Gregorio d'Ippona (VV)  
P.I. 00352950794  
Telefono: 0963 261021/261008  
Fax: 0963 261455  
Email: sindaco@comune.sangregorioidippona.vv.it  
Web: www.comune.sangregorioidippona.vv.it

## ORDINANZA NR. 09/2016 - DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che su tutto il territorio comunale per il prossimo 13 giugno verranno eliminati i cassonetti di raccolta della spazzatura per dar modo di avviare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

**TENUTO CONTO** che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web [www.comune.sangregorioidippona.it](http://www.comune.sangregorioidippona.it);

**ATTESO** che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

**VISTO** che è stato accertato: - che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive; - che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare sfalci e potature oltre ad altri rifiuti;

**RITENUTO** opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

**VISTO** l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

**VISTO** il T.U.LL.SS. n. 1265/34; Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

**VISTA** la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale"

**RITENUTO** che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;

### ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito [www.comune.sangregorioidippona.vv.it](http://www.comune.sangregorioidippona.vv.it);

2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali o nelle spazio antistante la Villa Comunale;

3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci e ingombranti lungo le pertinenze stradali;

4. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non.

### AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da



# COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

---

Ufficio del Sindaco

Via Aldo Moro, 3  
89853 San Gregorio d'Ippona (VV)  
P.I. 00352950794  
Telefono: 0963 261021/261008  
Fax: 0963 261455  
Email: sindaco@comune.sangregoriodippona.vv.it  
Web: www.comune.sangregoriodippona.vv.it

venticinque euro a centocinquantacinque euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;

- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

## DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata alla Stazione dei Carabinieri di San Gregorio d'Ippona.

San Gregorio D'Ippona li, 03 maggio 2016



IL SINDACO  
Michele Pannia